

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita un'Associazione Culturale sotto la denominazione: Associazione Techgarage

" "

L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza Duse n. 3, 20122, presso gli uffici di dpixel S.r.l.

ARTICOLO 2

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3

TechGarage è un'associazione no profit che ha come scopo la valorizzazione e la promozione dell'innovazione "grassroot" (innovazione che parte dal basso) in Italia e in Europa, attraverso l'organizzazione di eventi sul territorio rivolti a:

- a) mettere in contatto imprese "start-up" (società in fase di avvio) innovative e ad alto potenziale di sviluppo con investitori in capitale di rischio, sia privati che istituzionali.
- b) organizzare momenti di "road-show" (incontri di presentazione di nuovi progetti imprenditoriali rivolti alla raccolta di fondi in capitale di rischio) per le imprese start-up, attraverso sessioni di "elevator pitch" (presentazioni pubbliche di breve durata a gruppi di investitori) e "seed camp" (momenti di incontro e presentazione informale di idee imprenditoriali allo stato nascente) rivolte a grandi, medie e piccole aziende settore con ipotetici interessi alla partnership industriale o finanziaria con le imprese start-up.
- c) favorire, attraverso l'attività degli associati, la formazione manageriale e imprenditoriale dei fondatori di nuove imprese o dei promotori di nuove idee o tecnologie ad alto potenziale di sviluppo.
- d) promuovere accordi e convenzioni tra i propri associati, enti ed imprese, per stimolare e disciplinare la diffusione dell'innovazione e della cultura degli investimenti nel capital di rischio.
- e) favorire lo sviluppo di nuove opportunità di ricerca e

innovazione, utilizzando le sinergie tra gli associati, per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate addizionali, mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani e internazionali.

- f) stipulare convenzioni e organizzare e promuovere incontri con Enti Statali, locali, internazionali, Fondazioni, Università, Associazioni ed altri Enti imprenditoriali e non imprenditoriali, sempre al fine di promuovere l'innovazione imprenditoriale e lo sviluppo di imprese basate su nuove idee o su nuove tecnologie.

PATRIMONIO

ARTICOLO 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dall'ammontare delle quote associative;
- e) da contributi;
- f) da rimborsi;
- g) da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, nonché da sponsorizzazioni derivanti dall'organizzazione di eventi;
- h) da ogni altro tipo di entrata.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ciascun anno verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo del precedente esercizio e quello preventivo del successivo esercizio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci;
- il residuo degli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero per eventuali spese di ammodernamento di impianti e attrezzature.

SOCI

ARTICOLO 6

Sono soci le persone e gli enti di ogni genere la cui domanda di ammissione verrà accettata discrezionalmente dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio si riunirà periodicamente per deliberare l'ammissione di uno o più nuovi soci, i quali acquisteranno la qualifica di associato senza versare quote in capitale. La qualifica di socio acquisterà efficacia a mezzo di verbalizzazione della delibera di accettazione da parte del consiglio di amministrazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed esclusione; la morosità e l'esclusione verranno dichiarate dal consiglio.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Il consiglio delibera con la maggioranza assoluta degli amministratori aventi diritto.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ARTICOLO 9

Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed eventualmente un segretario ed un tesoriere ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 10

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario e avrà lo scopo anche di dare efficacia legale alle nuove nomine degli associati.

ARTICOLO 11

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 12

Il presidente ed in sua assenza il vice presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 13

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta o per telefax diretta a ciascun socio oppure mediante affissione all'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ARTICOLO 14

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge e per statuto.

ARTICOLO 15

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ARTICOLO 16

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vice presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli

scrutatori.

ARTICOLO 17

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal codice civile in materia di associazioni senza fini di lucro.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'assemblea stessa deciderà sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli associati, anche in sede di scioglimento dell'associazione.

FORO COMPETENTE

ARTICOLO 19

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione e/o esecuzione del presente statuto è esclusivamente competente il foro di Milano.

LEGGE APPLICABILE

ARTICOLO 20

Al presente statuto si applica la legge italiana.

RINVIO A NORME DI LEGGE

ARTICOLO 21

Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi collegate.